



**Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti**  
aderente alla **Confederazione Unitaria di Base**  
**di ROMA e Provincia**

e-mail: flmuniti@tin.it  
Via Cavour, 101 - 00184 ROMA Tel. 06.48029250 Fax 06.4828857  
e-mail: flmuniti@tin.it



PROTOCOLLO	28429
DATA	10/04/2014

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO  
Via M. Brighenti, 23 - 00159 ROMA

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
DTL di Roma  
Via Maria Brighenti, 23

Roma, 10 aprile '14

Oggetto: Esposto violazione art.4 L.300/70

In data 27 marzo 2013, le organizzazioni sindacali SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL Nazionali e Territoriali unitamente al Coordinamento nazionale delle RSU hanno sottoscritto l'accordo, che si allega, nel quale, "al fine di assicurare maggiori livelli di efficienza e produttività" è prevista l'installazione, sugli automezzi sociali usati dai tecnici, di dispositivi che consentono la geolocalizzazione dei veicoli stessi e, di fatto, il controllo a distanza dell'operato dei tecnici medesimi.

La scrivente organizzazione, che non ha sottoscritto tale accordo e che ha espresso il proprio parere contrario anche all'interno del Coordinamento nazionale delle RSU, mentre si riserva di approfondire, autonomamente, fermo restando il potere d'iniziativa di questo rispettabile Ufficio nel merito anche alla luce della mancata emanazione della documentazione del rischio, gli aspetti inerenti all'influenza dei suddetti dispositivi sulla salute degli addetti, ritiene, altresì, che l'installazione di tali apparecchiature sugli automezzi sociali configuri, di fatto, il controllo a distanza dei lavoratori, e che il suddetto accordo costituisca palese violazione, sia nel merito che nel metodo, dell'art.4 L.300/70.

A sostegno della propria convinzione, la scrivente organizzazione ritiene che l'esigenza di "maggiori livelli di efficienza e produttività", evidenziata dalle parti stipulanti il suddetto accordo, compri l'uso strumentale delle suddette apparecchiature e appalesi l'evidente contrasto dell'accordo in questione con le ragioni e le finalità dell'art.4 della L.300/70.

Quanto all'effettivo ottenimento dei maggiori livelli di produttività, lo stesso è apoditticamente presupposto, senza riscontro alcuno nella quotidiana organizzazione del lavoro, se non quello del continuo ed effettivo controllo a distanza dell'automezzo.

L'accordo del 27 marzo 2013, infine, è illegittimo poiché stipulato dalle segreterie nazionali e dal coordinamento nazionale delle RSU, mentre, come risulta ben chiaro dall'attenta lettura dell'art.4 della L.300/70, la titolarità della contrattazione di tale materia compete unicamente alle RSA/RSU delle suddette linee tecniche che subiscono tali modifiche organizzative; in tal senso si cita l'interpello n.2975 del 5 dicembre 2005.

Per quanto attiene, inoltre, all'accesso ai dati e al rispetto del diritto alla riservatezza dei lavoratori sottoposti a tale controllo, va evidenziato che nessuna notizia è stata fornita agli stessi in merito all'uso, alla custodia e alla distruzione dei dati stessi.

In conclusione del presente esposto, la scrivente organizzazione sindacale richiede l'intervento di questa DTL perché, con propria disposizione sospenda l'efficacia del presente accordo, sino al compimento dei controlli necessari, ovvero adotti ogni provvedimento che riterrà necessario e/o opportuna a tutela delle duplice esigenze sopra indicate: la tutela della salute e il rispetto dei dettami di legge. Cordiali saluti.

FLMUniti

Mario Carucci

